COMUNE DI FRAGAGNANO
PROVINCIA DI TARANTO

Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) - tel. 099–6614919
C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731
pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI A SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO

Approvato con D.C.C. n. 43 del 21.07.2022

I N D I C E

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Esclusioni e limitazioni
Art. 3 – Definizioni

CAPO II – AREE DI INTERVENTO
Art. 4 – Individuazione aree di intervento
Art. 5 - Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente
Art. 6 - Aree delle attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative
Art. 7 - Area delle attività umanitarie, socio–assistenziali-sanitarie e del volontariato
Art. 8 - Area dello sviluppo economico
Art. 9 - Area della promozione e sviluppo del turismo
Art. 10 - Area delle attività ludiche-sportive, amatoriali e ricreative del tempo libero

CAPO III– CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 11– Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari
Art. 12 –Tipologia delle attività da supportare
Art. 13 – Sostegno per attività ordinaria. Modalità di presentazione della domanda per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni
Art. 14– Sostegno per progetti e iniziative specifiche. Modalità di presentazione della domanda per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni
Art. 15 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico
Art. 16 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico
Art. 17 – Ammontare del sostegno economico
Art. 18 – Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico
Art. 19– Rendicontazione dei sostegni economici
Art. 20 – Rendicontazione dei vantaggi economici

CAPO III – CONCESSIONI DI PATROCINI

Art. 21 - Soggetto competente alla concessione di patrocini
Art. 22 - Soggetti beneficiari dei patrocini
Art. 23 - Criteri per la concessione di patrocini
Art. 24 - Concessione di patrocini in casi eccezionali
Art. 25 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni
Art. 26 - Procedura per la concessione di patrocini
Art. 27 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio
Art. 28 - Concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro
Art. 29 – esclusione di responsabilità dell'Ente per le manifestazioni sovvenzionate

CAPO IV – PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 30 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione
Art. 31 - Albo dei beneficiari
Art. 32 - Disposizioni finali

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa e sostiene l'apporto fondamentale degli Enti del Terzo Settore al conseguimento delle finalità pubbliche; sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi; privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile; promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari; incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato; attiva connessioni tra cittadinanza attiva per l'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani nel perseguimento dell'interesse generale.

2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di forme di sostegno economico, vantaggi economici e patrocini a favore di Associazioni ed Enti del Terzo Settore operanti nella realtà comunale per lo svolgimento di attività rispondenti alle esigenze della comunità locale che riguardano i seguenti ambiti:
a) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
b) attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative;
c) attività umanitarie, socio-assistenziali-sanitarie e del volontariato;
d) sviluppo economico;
e) promozione e sviluppo del turismo;
f) attività ludiche-sportive, amatoriali e ricreative del tempo libero;
2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dal Lgs n.117/2017 che ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 – Esclusioni e limitazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura contrattuale intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio a fronte di corrispettivi specifici per le stesse.

2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

3. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "*forme di sostegno economico*" o "**sostegni economici**", i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione;

b) per "**soggetti beneficiari",** le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gruppi, comitati e altri organismi di aggregazione non aventi personalità giuridica che svolgono attività finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità locale, destinatari delle forme di sostegno economico, di vantaggi economici e patrocini.

c) per "**vantaggi economici"** i benefici concessi, anche sotto forma di collaborazione, diversi dalle erogazioni in denaro, consistenti nella fruizione di strutture o beni di proprietà comunale o nella fornitura di servizi.

d) per "**patrocinio**" il sostegno dell'amministrazione con associazione di immagine ad un'iniziativa, attività, progetto, di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio, senza assunzione di alcun onere per l'ente.

CAPO II
AREE D'INTERVENTO

Art. 4 - Individuazione aree di intervento

1. Le aree d'intervento, per le quali l'Amministrazione comunale può disporre la concessione di provvidenze, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono riferite a:
a) attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
b) attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative;
c) attività umanitarie, socio-assistenziali-sanitarie e del volontariato;
d) attività dello sviluppo economico;
e) attività della promozione e sviluppo del turismo;
f) attività ludiche-sportive, amatoriali e ricreative del tempo libero;
2. Per ciascuna area d'intervento sono individuate, negli articoli seguenti le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

Art. 5 - Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela e la valorizzazione dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
c) alle mostre, convegni ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, compresa la fauna e la flora, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro conservazione.

Art. 6 - Aree delle attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, scientifiche, celebrative ed educative di soggetti pubblici e privati.

Art. 7 - Area delle attività umanitarie, socio–assistenziali-sanitarie e del volontariato

1. Gli interventi del Comune sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi

solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico, del disagio dei minori e dei giovani.

Art. 8 - Area dello sviluppo economico

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono finalizzati, in particolare:
a. al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, tenute sul territorio comunale;
b. al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione di prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune, ove la partecipazione risulti quantitativamente significativa.

Art. 9 - Area della promozione e sviluppo del turismo

1. Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine del Comune, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della Comunità locale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socioculturali, del suo patrimonio artistico.

Art. 10 - Area delle attività ludiche-sportive, amatoriali e ricreative del tempo libero

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini del Comune con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani.

CAPO III
CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 11 – Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari

1. L'Amministrazione concede in via ordinaria sostegni economici a ASSOCIAZIONI/ETS operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza / affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi.

3. La valutazione delle proposte/richieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione.

4. L'Amministrazione può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione delle somme a ciò destinate in bilancio per sostegni economici straordinari a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili agli ambiti di attività dell'Amministrazione indicati nell'articolo 2.
Negli instaurandi rapporti con le associazioni si applicano i contenuti degli artt. 55 e 56 del D.Lgs.117/2017.

Art. 12 –Tipologia delle attività da supportare

1. Tenuto conto che l'erogazione di un contributo non è un atto dovuto, ma è subordinata alla valutazione da parte dell'ente soprattutto in riferimento alle finalità connesse, alla tipologia degli interventi e alle disponibilità di bilancio dell'ente, la compartecipazione del Comune potrà avvenire per:

a) Attività ordinaria per finanziamento delle spese di gestione previa verifica che l'attività venga svolta in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, previamente approvati dalla medesima;

b) Progetti o iniziative specifiche che devono comunque essere approvati dall'Amministrazione Comunale;

2. L'Ente si riserva di emanare appositi avvisi pubblici per l'erogazione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni straordinari previa formulazione di una graduatoria, nell'ambito dei criteri stabiliti e nei limiti degli stanziamenti di Bilancio.

3. Per la concessione di contributi non si applica il silenzio assenso.

Art. 13 – Sostegno per attività ordinaria.

Modalità di presentazione della domanda per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono chiedere al Comune di Fragagnano contributi, beni strumentali, servizi, concessione di strutture, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame della domanda, attraverso la compilazione completa della modulistica appositamente predisposta dagli uffici preposti, e presentando integralmente la documentazione indicata nella stessa.

La domanda, sottoscritta dal rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente e indirizzata al Settore I, deve indicare:

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente;
- relazione illustrativa sintetica delle attività organizzate dall'associazione con diretto riferimento all'ambito in cui vengono realizzate, corredato dal bilancio di previsione per l'anno in corso;
- elenco delle attività prevalenti svolte dall'associazione nell'anno precedente a quello della domanda;
- la dichiarazione relativa alla posizione IVA;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 e successive modifiche;
- dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali.

2. Alla domanda deve essere allegato l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune.

La domanda di assegnazione del contributo ordinario potrà essere rinnovata anno per anno, con le stesse modalità e negli stessi termini.

3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 1 sono valutate dall'Amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

Art. 14 –Sostegno per progetti e iniziative specifiche.

Modalità di presentazione della domanda per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni

1. L'amministrazione Comunale può concedere forme di sostegno una tantum, diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse per la comunità locale, oltre a quanto previsto al precedente art. 16 a), tenuto conto di:

- benefici diretti dell'iniziativa nei confronti della cittadinanza;
- capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- costo previsto per lo svolgimento dell'iniziativa;
- numero di associati/atleti di Fragagnano, coinvolti o a cui si rivolge direttamente la manifestazione;
- realizzazione di manifestazioni in co-gestione tra diverse associazioni;
- coerenza, in merito all'iniziativa, con gli obiettivi programmatici e istituzionali dell'Amministrazione Comunale stessa;
- la non sovrapposizione del finanziamento comunale ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall'associazione, in ogni caso il finanziamento comunale non potrà in nessun caso superare il 50% della copertura totale delle spese sostenute da rendicontare all'ente.

2. L'assegnazione di questa tipologia di sostegno non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori sostegni nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

Art.15 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico

1. Con cadenza annuale, previa pubblicità dell'Ente e comunque entro il 31.03 di ogni anno, dovranno pervenire al protocollo dell'Ente le domande dei richiedenti il contributo/ vantaggio economico. Ciò consentirà una globale valutazione delle istanze ai fini del possibile accoglimento e finanziamento.

Pertanto, le richieste intervenute oltre tale termine, se meritevoli di interesse, potranno trovare accoglimento soltanto nei limiti delle risorse finanziarie qualora disponibili in bilancio.

2. La concessione delle forme di sostegno ordinario è disposta motivatamente dalla Giunta e erogata, nell'ambito dei criteri stabiliti da tale organo, dal responsabile del servizio interessato, secondo le rispettive competenze e nei limiti degli stanziamenti definiti, dopo l'approvazione del bilancio e sulla base dei seguenti criteri indicati nei commi successivi.

2. Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:

- tipologia di attività (complessità organizzativa)
- sussistenza di un rilevante e verificabile interesse pubblico dell'attività o del progetto stesso
- n. concerti
- n. giornate
- n. spettatori
- capacità finanziamento progetto attraverso risorse non pubbliche (es. contributi da privati, sponsorizzazioni, eventuali introiti per vendita di biglietti d'ingresso)
- capacità finanziamento progetto attraverso altre risorse pubbliche
- capacità organizzativa ed esperienza acquisita
- validità del progetto artistico stagione
- qualità professionale personale artistico e/o
- artisti ospitati
- co-gestione con diverse associazioni
- Valorizzazione del patrimonio

3. Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti:

- tipologia di attività (complessità organizzativa)
- sussistenza di un rilevante e verificabile interesse pubblico dell'attività o del progetto stesso
- n. giornate
- n. spettatori
- capacità finanziamento progetto attraverso risorse non pubbliche (es. contributi da privati, sponsorizzazioni, eventuali introiti per vendita di biglietti d'ingresso)
- capacità finanziamento progetto attraverso altre risorse pubbliche
- capacità organizzativa ed esperienza acquisita
- validità del progetto
- qualità professionale personale artistico e/o
- artisti ospitati
- co-gestione con diverse associazioni
- iniziative straordinarie, di particolare rilievo per la collocazione ambientale e temporale nonché per le specificità della situazione, in relazione alle quali l'intervento economico del Comune contribuisce alla realizzazione e alla crescita dei valori umanitari, sociali, culturali, economici ed ambientali della comunità amministrata.

4. Se ricorrono le condizioni, può essere erogato un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.

5. La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Art. 16 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico

1. I soggetti beneficiari che intendono ottenere un vantaggio economico devono presentare apposita domanda, entro 15 giorni dalla data di necessità del vantaggio economico.

2. la domanda deve contenere:
a) i motivi della richiesta;
b) l'uso che si intende fare del beneficio richiesto, specificando i motivi che ne giustificano il suo godimento come forma di vantaggio economico;
c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.

3. La concessione del bene è disposta con determinazione del responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale.

4. L'istruttoria del responsabile del servizio deve evidenziare:
a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
b) le motivazioni in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso;

c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

4. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dall'art.15.

5. La concessione del sostegno economico non esonera dall'acquisizione di tutte le autorizzazioni a permessi necessari, né dal pagamento di tasse e canoni dovuti.

Art.17 – Ammontare del sostegno economico

1. L'ammontare del contributo non può superare il 50% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa a finanziamento, come determinato nell'atto di concessione del contributo.
2. Il predetto limite può essere superato con provvedimento motivato della Giunta Comunale:
- nei casi di particolare interesse o di alta valenza sociale;
- nei casi in cui le attività siano svolte a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle dell'Amministrazione Comunale.

Art.18 – Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico

1. L'Amministrazione verifica:
a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico o del vantaggio economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;

b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Art. 19 – Rendicontazione dei sostegni economici

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il sostegno economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 30 giorni, la seguente documentazione:
a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
b) dettagliato rendiconto economico dell'attività svolta contenente le <u>voci di entrata</u> (comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi) e le <u>voci di spesa</u> - sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo - corredato da documenti fiscalmente validi (giustificativi di spesa) ovvero:
- fatture dei fornitori, scontrini fiscali, etc ..;
- quietanze dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione di incasso da parte dei riceventi.

c) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune.

2. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato dalla P.A. comporta la decadenza dal contributo e la restituzione di quanto eventualmente erogato dall'ente in acconto.

Art. 20– Rendicontazione dei vantaggi economici

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il vantaggio economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 30 giorni, la seguente documentazione:

a) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;

b) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

2. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito dalla P.A., il soggetto beneficiario non percepirà alcun contributo e dovrà restituire l'acconto eventualmente erogato dall'ente.

CAPO III
CONCESSIONI DI PATROCINI

Art. 21 - Soggetto competente alla concessione di patrocini

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con deliberazione della giunta comunale:

a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);

b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).

Art. 22 - Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:

a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;

b) altri organismi no profit;

c) aziende pubbliche di servizi alla persona;

d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 23 - Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;

b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);

c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.

3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
4. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 24 - Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente art. 23 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 25 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
a) per iniziative di carattere politico;
b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, fatta salva l'eccezionalità prevista dall'art.28 del presente regolamento;
c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione e del territorio.

Art. 26 - Procedura per la concessione di patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 15 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 7 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 27 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.
3. La concessione del patrocinio non esonera dall'acquisizione di tutte le autorizzazioni a permessi necessari, né dal pagamento di tasse e canoni dovuti ed, inoltre, non comporta l'erogazione di contributi, né la partecipazione alle spese organizzative, se non espressamente stabilito dal provvedimento di concessione.

Art. 28 - Concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro

1. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
a) quando gli utili sono devoluti in beneficienza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficienza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune.
2. L'istanza del richiedente deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Art. 29 – Esclusione di responsabilità dell'ente per le manifestazioni sovvenzionate.

1. Il Comune resta comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e tra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici , privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
3. Nessun rapporto od obbligazione potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, qualora constatati il verificarsi di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle eventuali quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

CAPO IV
PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 30 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 31 - Albo dei beneficiari

1. L'albo dei beneficiari previsto dal d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118 è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente.
2. L'albo è aggiornato con cadenza annuale a cura del responsabile del servizio segreteria.

3. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di sostegni e/o vantaggi economici.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 32 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.